REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

9^ legislatura

Struttura amministrativa competente:

Unità di Progetto Caccia e Pesca

			P	A
Presidente	Luca	Zaia		
Vicepresidente	Marino	Zorzato		
Assessori	Renato	Chisso		
	Roberto	Ciambetti		
	Luca	Coletto		
	Maurizio	Conte		
	Marialuisa	Coppola		
	Elena	Donazzan		
	Marino	Finozzi		
	Massimo	Giorgetti		
	Franco	Manzato		
	Remo	Sernagiotto		
	Daniele	Stival		
Segretario	Mario	Caramel		

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2763 del 16/11/2010

OGGETTO: Regimi sperimentali di prelievo venatorio alla specie cinghiale (*Sus scrofa*) (DGR 2088 del 3.8.2010). Stagione venatoria 2010/2011. Provincia di Verona. Autorizzazione (art. 16, c.1 L.R. 50/93).

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Si fa seguito ai primi indirizzi regionali per la gestione del cinghiale emanati con DGR 2088 del 3 agosto 2010. Si provvede in particolare ad autorizzare, ad integrazione del calendario venatorio regionale approvato con DGR 1730 del 29.06.2010, un regime venatorio sperimentale in una parte del territorio della Provincia di Verona, che ne ha fatto richiesta, sulla base di una specifica istruttoria.

L'Assessore regionale Daniele Stival riferisce quanto segue.

Con Delibera n. 1730 del 29 giugno 2010 la Giunta regionale ha provveduto all'approvazione del calendario regionale per l'esercizio venatorio nella stagione 2010/2011, che stabilisce, tra l'altro, le specie cacciabili e i relativi periodi.

Il punto 4. del suddetto calendario venatorio, concernente la caccia di selezione agli ungulati, ha disposto, tra l'altro, che "…Con successiva Delibera di Giunta regionale verranno emanate specifiche disposizioni per la gestione, anche a fini venatori, della specie cinghiale.", specie fino ad oggi non inserita tra le specie cacciabili in territorio veneto.

Con successiva deliberazione di Giunta regionale n. 2088 del 3 agosto 2010 sono stati approvati i primi indirizzi per la gestione del cinghiale nel Veneto, che stabiliscono gli "assunti base" nonché i criteri generali per una pianificazione a livello territoriale di detta gestione secondo "Unità gestionali" e per la regolamentazione dell'attività venatoria (ove prevista), unitamente ad indirizzi temporali concernenti la prevista fase sperimentale ed il conseguimento di un assetto pianificatorio definitivo.

A quest'ultimo riguardo, il provvedimento prevede che la pianificazione territoriale definitiva entrerà a regime con il nuovo Piano faunistico venatorio regionale a partire dal 2012, con possibilità da parte delle Province di sperimentare già a partire dal 2010 una regolamentazione gestionale che comprenda anche regimi venatori da porre in essere in unità gestionali ancora non necessariamente definitive e comunque sulla base dei richiamati indirizzi regionali.

All'emanazione della suddetta DGR 2088/2010 hanno fatto seguito incontri tecnici con i competenti Uffici provinciali al fine di confrontarsi sugli aspetti tecnici contemplati da detto provvedimento regionale e sulle istanze provenenti dal territorio, in un contesto innovativo caratterizzato dall'adozione, da parte della Giunta Regionale, di un approccio alla materia che non esclude a priori ogni forma di attività venatoria che abbia per oggetto la specie cinghiale.

Sulla base delle interlocuzioni tecniche succedutesi è stata formalizzata, da parte della Provincia di Verona, una proposta di prima individuazione "provvisoria" di Unità gestionali per la specie cinghiale, coerente con gli indirizzi della più volte citata DGR 2088/2010, comprensiva di una proposta di regime

venatorio sperimentale (stagione venatoria 2010/2011) nell'ambito di specifica Unità gestionale, proposta acquisita agli atti dell'Unità di Progetto Caccia e Pesca con prot. 529168 dell'8 ottobre 2010.

Detta proposta è stata istruita dalla competente Struttura regionale e sottoposta al parere dell'Istituto Nazionale di riferimento (ISPRA), che ha dato riscontro favorevole (con richiesta di limitate modifiche/integrazioni, puntualmente recepite) nei termini di cui all'allegata nota, che fa parte integrante del presente provvedimento quale **Allegato A**.

Si è quindi nelle condizioni per procedere alla formale approvazione della proposta di prima individuazione "provvisoria" di Unità gestionali per la specie cinghiale in provincia di Verona, formulata dall'Amministrazione provinciale medesima ed integrata/modificata sulla base degli esiti della fase di istruttoria e del parere espresso dall'ISPRA, facente parte integrante del presente provvedimento quale **Allegato B,** ed alla conseguente integrazione del calendario venatorio regionale approvato con DGR n. 1730 del 29 giugno 2010 al fine di consentire la realizzazione del regime venatorio sperimentale di cui al medesimo Allegato B.

Per quanto attiene agli aspetti operativi concernenti l'effettuazione dei prelievi (suddivisione dei piani di prelievo tra le diverse Unità amministrative, assegnazione dei capi, modalità di riconoscimento delle abilitazioni, ecc., nonché aspetti attinenti alla tecnica venatoria della girata, con particolare riguardo ai profili concernenti la pertinente abilitazione e la sicurezza) compete alla Provincia di Verona l'emanazione, ad integrazione del vigente calendario venatorio regionale ai sensi di legge, di specifiche direttive, alla cui entrata in vigore è subordinato l'avvio del regime venatorio sperimentale di cui trattasi.

Tutto ciò premesso, il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell' art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine di compatibilità con la legislazione regionale e statale;
VISTO l'articolo 18 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157;
VISTO l'art. 16 della legge regionale 50/1993, commi 1 e 4;
VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 1730 del 29 giugno 2010;
VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 2088 del 3 agosto 2010;
VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 2560 del 16 settembre 2008 nonché la Delibera della Giunta regionale n. 2305 del 28 luglio 2009;
VISTA la proposta di piano di gestione provvisorio del cinghiale, trasmesso dalla Provincia di Verona e acquisito agli atti con prot. 529168 dell'8 ottobre 2010,

DELIBERA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. è approvata, in applicazione della DGR n. 2088 del 3.8.2010, la proposta di prima individuazione "provvisoria" di Unità gestionali per la specie cinghiale in provincia di Verona, facente parte integrante del presente provvedimento quale **Allegato B;**
3. ad integrazione di quanto disposto dal calendario venatorio regionale per la stagione 2010/2011, approvato con DGR n. 1730 del 29.06.2010 e successive modifiche e integrazioni, è ammesso il prelievo

venatorio alla specie cinghiale (*Sus scrofa*) nel territorio della provincia di Verona nei limiti e secondo le disposizioni contenute nel documento di cui al precedente punto 2;

4. compete alla Provincia di Verona l'emanazione, ad integrazione del vigente calendario venatorio regionale ai sensi di legge, di specifiche direttive concernenti gli aspetti operativi concernenti l'effettuazione dei prelievi (suddivisione dei piani di prelievo tra le diverse Unità amministrative, assegnazione dei capi, modalità di riconoscimento delle abilitazioni, ecc., nonché gli aspetti attengono alla tecnica venatoria della girata, con particolare riguardo agli aspetti autorizzativi e di sicurezza);
5. l'avvio del regime venatorio sperimentale di cui al precedente punto 3. è subordinato all'entrata in vigore delle direttive provinciali di cui al precedente punto 4.;
6. è disposta la trasmissione del presente provvedimento alla Provincia di Verona per gli adempimenti di competenza, nonché alle altre Amministrazioni provinciali del Veneto, alle Associazioni venatorie riconosciute ed al Comando regionale del Corpo Forestale dello Stato.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

Il Segretario	Il Presidente
Avv. Mario Caramel	Dott. Luca Zaia

ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Prot. n. 37154 /T-A 23 del - 5 NOV. 2010

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE
U.P. CACCIA E PESCA
Data registraz. 05 NOV. 2010
Prot. N. 549456/48.27
Indice classificazione D.460.01.1.
Pratica / Fascicolo

Alla Regione Veneto
Unità di Progetto Caccia e Pesca
Pianificazione Faunistico-Venatoria
VIA TORINO, 110
30172 MESTRE VE
FAX: 041/27.95.504
e-mail: cacciapesca@regione.veneto.it
sonia.calderola@regione.veneto.it

Oggetto: Piano di gestione del Cinghiale in provincia di Verona per le stagioni venatorie 2010-11 e 2011-12.

Responsabili dell'istruttoria: Dott.ssa Barbara Franzetti (Tel. 051-65.12.210; e-mail: barbara.franzetti @isprambiente.it) e Dott. Francesco Riga (Tel. 06.500.74.275 – e-mail: francesco.riga@isprambiente.it)

Facendo seguito alla richiesta avanzata codesta Amministrazione con nota prot. n. 572701 del 2 novembre u.s. ed avendo esaminato la relazione allegata, si comunica quanto segue.

Gli obiettivi e i contenuti del piano di gestione in oggetto appaiono coerenti con l'attuale quadro normativo nazionale e con le indicazioni fornite nel DGR del Veneto n. 2088 del 3/08/2010.

I metodi proposti (Cap.5) per la realizzazione del piano di prelievo venatorio e per l'attuazione degli interventi di controllo previsti rispondono ai necessari criteri di selettività e basso impatto sulle altre componenti delle biocenosi. Si ritengono altresì idonei i tempi e il personale indicati.

In relazione all'attività di controllo volta al contenimento della specie e alla riduzione del suo impatto sulle attività antropiche, si ribadisce il ruolo chiave svolto anche da un'attenta attività di prevenzione, che sia in grado di impiegare metodi diversi (e.g. recinzioni, dissuasori, etc.), contemporaneamente o alternativamente nel corso del ciclo annuale, così da ottenere un'azione sinergica rispetto al prelievo programmato e migliorare i risultati complessivi. Inoltre, si ritiene opportuno ricordare che recenti studi sull'uso delle munizioni contenenti piombo ne hanno evidenziato la potenziale pericolosità anche per la salute umana, a causa della frammentazione dei proiettili sparati da carabine (Cornatzer et al., 2009; Hunt et al., 2009). I frammenti che rimangono nel tessuto muscolare sono di dimensioni molto ridotte (addirittura polverizzati) e non possono essere rimossi durante la macellazione e il successivo confezionamento delle carni. Questo fa sì che i residui possono essere assunti da parte dell'uomo. Pertanto, si ritiene utile suggerire a codesta Amministrazione di valutare l'opportunità di prevedere l'utilizzo di munizioni atossiche (ad esempio cartucce con palle monolitiche in rame) nell'ambito delle operazioni di controllo che prevedono l'abbattimento di cinghiali con armi da fuoco.

Riguardo l'entità del piano di prelievo proposto, esso appare coerente con gli obiettivi gestionali previsti per le unità di gestione considerate, tuttavia, al fine di adeguare il Piano al reale impatto della specie sul territorio, si suggerisce di intraprendere una programmazione adattativa delle presenze, che preveda di rimodulare l'entità e lo sforzo necessario per la sua attuazione in relazione a:

- le fluttuazioni annuali naturali della popolazione (legate alle fluttuazioni del tasso di natalità, a sua volta connesso alla disponibilità trofica);
- l'evoluzione temporale e geografica delle richieste di danni;
- l'efficienza degli interventi e la struttura del prelievo realizzato.

In tal senso la raccolta capillare di informazioni riguardo gli interventi effettuati e gli animali abbattuti, se correttamente condotta, può fornire informazioni utili per caratterizzare la popolazione di cinghiali presenti

ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

nel territorio provinciale, valutare l'efficacia degli interventi condotti e migliorare la pianificazione delle attività gestionali sulla specie. Si ritiene altresì utile venga prevista una raccolta dettagliata di informazioni sull'impatto prodotto dalla presenza di questa specie sul territorio (danni alle colture, incidenti stradali, possibili interazioni negative con le popolazioni di galliformi alpini), così da prevenire eventuali situazioni di criticità programmando adeguatamente gli interventi.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questo Istituto esprime parere favorevole alla conduzione delle attività di gestione del Cinghiale nel territorio della Provincia di Verona per il periodo 2010-11 e 2011-12 secondo le modalità prospettate e raccomandando le integrazioni suggerite.

Si sarà grati per la trasmissione di una relazione annuale che riporti i risultati conseguiti.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dott. Silvano Toso)

BF-FR/lr
Rif. Int. 36904/2010

PROVINCIA DI VERONA
Servizio tutela faunistico ambientale

GESTIONE DEL CINGHIALE IN PROVINCIA DI VERONA

(Delibera della Giunta regionale del Veneto n. 2088 del 3 agosto 2010)

STAGIONE VENATORIA 2010/2011

ottobre, 2010

1. PREMESSE

Criteri per l'individuazione a livello regionale delle "Unità di gestione" del cinghiale.

La deliberazione regionale n. 2088 del 3 agosto 2010, che approva i primi indirizzi per la gestione del cinghiale nel Veneto, stabilisce i criteri fondamentali per l'individuazione, da parte delle Province, delle "Unità di gestione" della specie. In particolare individua 3 tipologie di territorio che, in considerazione del livello di densità di animali presenti e dell'impatto che la specie può avere sia sull'ambiente naturale sia sulle attività antropiche, vengono distinte in:

- *"**Aree A**: dove il cinghiale non è presente o dove il cinghiale non è in alcun modo compatibile con il contesto (agricoltura intensiva e specializzata/di pregio, viabilità, biocenosi vulnerabili oggetto di protezione). Obiettivo gestionale: ERADICAZIONE ("tolleranza zero");*
- ***Aree B**: dove il cinghiale è presente e:*
  - ***aree B1**: la presenza del cinghiale è consolidata (non è più perseguibile l'eradicazione) ma causa comunque problemi di danni all'agricoltura/impatti negativi. Obiettivo gestionale: mantenimento di densità di popolazione al di sotto di una soglia di tolleranza, definita sulla base della dannosità. In queste aree l'attività venatoria è incompatibile ("fortemente sconsigliata") dal momento che l'apertura della caccia tende a far massimizzare le densità";*
  - ***aree B2**: la presenza del cinghiale è consolidata ed è, entro certi limiti, compatibile con la realtà territoriale (agricoltura-biocenosi-viabilità); può rappresentare una "risorsa faunistica". Obiettivo gestionale: mantenimento nel tempo delle condizioni ritenute compatibili, sia in termini di estensione dell'area (non deve aumentare) sia di livello di danni. Può essere ammessa l'attività venatoria.*

Tutto il territorio di pianura (con l'esclusione della fascia pedemontana) è individuato a priori, sulla base dell'analisi del territorio (presenza continua di aree agricole ed urbanizzate) come Area A e quindi con l'obiettivo gestionale dell'eradicazione.

La fascia pedemontana viene qui individuata "grossolanamente", lasciando alle Province il compito di delimitarla puntualmente, lungo confini naturali o amministrativi ben definiti, in un buffer di massimo 3 km dalla linea tracciata nella cartografia allegata.

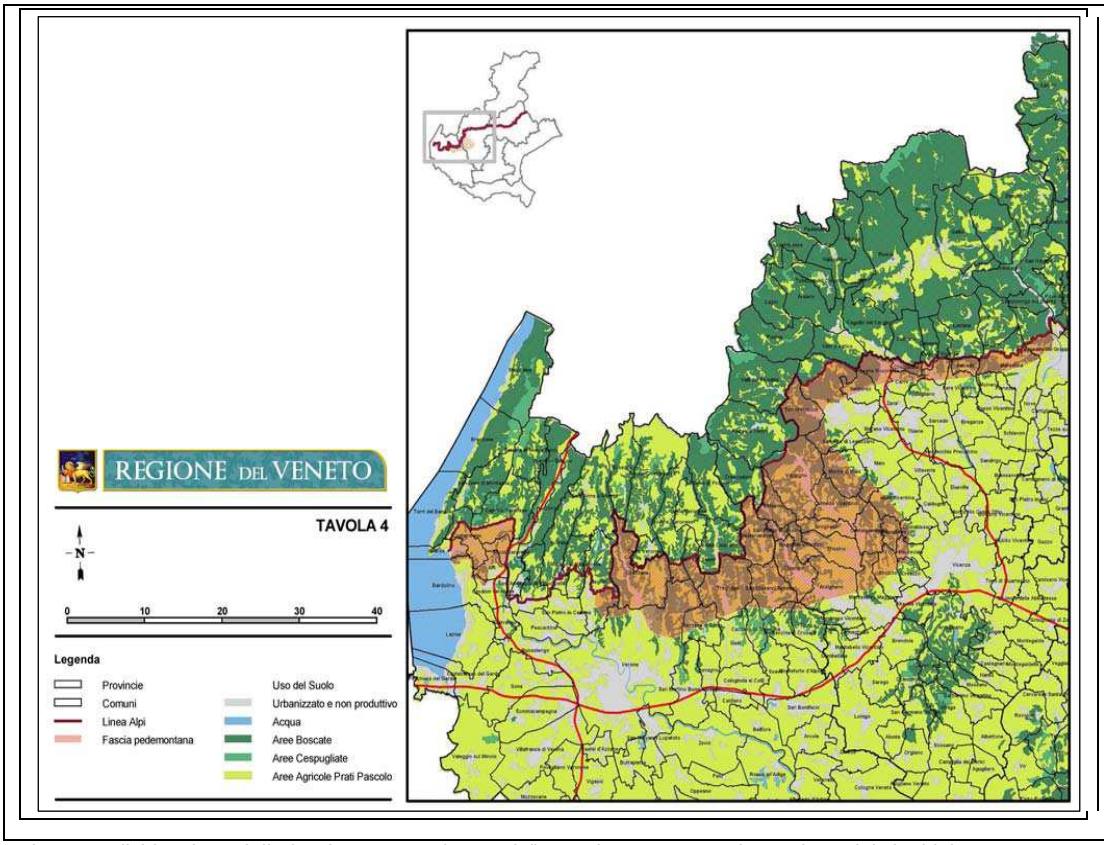

Fig. 1 – Individuazione della fascia montana (zona Alpi) e pedemontana per la gestione del cinghiale.

2. PROPOSTA DI INDIVIDUAZIONE, PER LA PROVINCIA DI VERONA, DI UNITA' DI GESTIONE "PROVVISORIE" ANCHE AI FINI DI GESTIONE VENATORIA SPERIMENTALE (STAGIONE VENATORIA 2010/2011)

Sulla base dei criteri sopraccitati e dei dati relativi alla presenza, consistenza, prelievi sinora effettuati in regime di controllo, tipologie colturali e danni prodotti e agli aspetti naturalistici del territorio, la zona montana e pedemontana della provincia di Verona è stata suddivisa in due distinte Unità di gestione, la prima denominata "Baldo", la seconda "Lessinia". Entrambe appartengono per la quasi totalità alla Zona faunistica delle Alpi, fatta eccezione per una fascia collinare, per lo più appartenente all'unità geografica della Lessinia, comprensiva di parte del territorio dell'Ambito territoriale di caccia n. 1 "del Garda" e dell'Ambito territoriale di caccia n. 2 "dei Colli".

2.1 Unità di gestione "Monte Baldo" – Area A

L'Unità di gestione "Monte Baldo", costituita da territori ricompresi nella Zona faunistica delle Alpi (Comprensori alpini di Caprino Veronese, Brentino Belluno, Rivoli Veronese, Costermano, San Zeno di Montagna, Ferrara di Monte Baldo, Brenzone, Torri del Benaco, Malcesine), nonché da

territori ricompresi nella fascia pedemontana, così come individuata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2088 in data 3 agosto 2010 (Comuni di Affi, Garda, Bardolino e Cavaion Veronese ricompresi nell'Ambito territoriale di caccia n. 1), è classificata quale “Area A” con l'obiettivo gestionale dell'eradicazione e pertanto l'unica forma di prelievo possibile è il controllo con le modalità stabilite dalla Provincia di Verona previo parere dell'ISPRA.

2.2 Unità di gestione “Lessinia”

L'Unità di gestione “Lessinia” è costituita da territori ricompresi nella Zona faunistica delle Alpi (Comprensori alpini di Dolcè, Sant'Anna d'Alfaedo, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Fumane, Negrar, Marano di Valpolicella, Erbezzo, Bosco Chiesanuova, Roverè Veronese, Velo Veronese, Cerro Veronese, Selva di Progno, Badia Calavena, San Mauro di Saline), nonché dai territori a monte delle strade statali n. 11 e n. 12, ricompresi sia nella fascia pedemontana (così come individuata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2088 in data 3 agosto 2010 e puntuamente delimitata dalla Provincia di Verona) sia nella zona di pianura, territori complessivamente ricadenti nei Comuni di Sant'Ambrogio di Valpolicella, Negrar, Marano di Valpolicella, San Pietro Incariano, Verona per quanto riguarda l'A.T.C. n. 1, nonché nei Comuni di Verona, Grezzana, Tregnago, San Giovanni Ilarione, San Mauro di Saline, Vestenanova, Mezzane di Sotto, Illasi, Cazzano di Tramigna, Montecchia di Crosara, Roncà, Soave, Monteforte d’Alpone, Lavagno e San Martino Buon Albergo per quanto riguarda l’ATC n. 2 .

Nell'Unità di gestione “Lessinia” viene proposta una gestione del cinghiale diversificata, che prevede nelle aree al di sopra dei 900 m di altitudine (compresi i territori afferenti al Parco regionale della Lessinia) il solo prelievo in forma di controllo (Area B1), mentre alle quote inferiori ai 900 m (limite superiore della fascia a castagno e roverella) il prelievo in forma di caccia associato al prelievo in forma di controllo, che deve (quest’ultimo) essere massimizzato durante il periodo primaverile-estivo con le tecniche di minor impatto, al fine di prevenire i danni alle colture agricole di maggior pregio o al fine del raggiungimento del piano di abbattimento assegnato (Area B2). La rimanente area, ricadente nelle zone di bassa collina e pianeggianti a valle dell’Area B2, è classificata Area A (obiettivo “eradicazione”).

In particolare quindi viene prevista la seguente suddivisione:

1. **Area B1**: in cui il prelievo verrà attuato solo mediante attività di controllo con le modalità stabilite dalla Provincia previo parere dell'ISPRA. Ricadono in quest’area i territori situati a quote superiori a 900 m s.l.m. ricadenti nei Comprensori alpini di Dolcè, Fumane, Sant’Anna d’Alfaedo, Bosco Chiesanuova, Erbezzo, Roverè Veronese, Velo Veronese, Selva di Progno. L’area è limitata superiormente dal confine del Parco naturale regionale della Lessinia, che si estende mediamente al di sopra dei 1.100-1.200 m s.l.m. Quest’area

costituisce una fascia “cuscinetto” dell’estensione di qualche chilometro lungo i confini del Parco della Lessinia;

2. **Area B2:** in cui il prelievo della specie Cinghiale verrà attuato mediante attività venatoria e attività di controllo (quest'ultima con le modalità stabilite dalla Provincia previo parere dell'ISPRA). Ricadono in quest’area i territori delimitati superiormente dalla quota dei 900 m e con limite inferiore attestato sui seguenti confini: ad ovest il fiume Adige, a sud (procedendo da ovest verso est) il confine inferiore dei Comprensori alpini di Sant’Ambrogio di Valpolicella e di Fumane, il confine inferiore dei Comuni amministrativi di Marano di Valpolicella e Negrar, il limite dell’area boscata a nord della strada statale n. 12 in comune di Verona, il confine inferiore dei comuni di Mezzane di Sotto, Tregnago, Cazzano di Tramigna, Montecchia di Crosara, ad est confine con la provincia di Vicenza;
3. **Area A:** in cui la Provincia intende perseguire l’obiettivo di eradicazione della specie mediante attività di controllo con le modalità stabilite dalla Provincia previo parere dell'ISPRA. Ricadono in quest’area i territori a valle dell’Area B2.

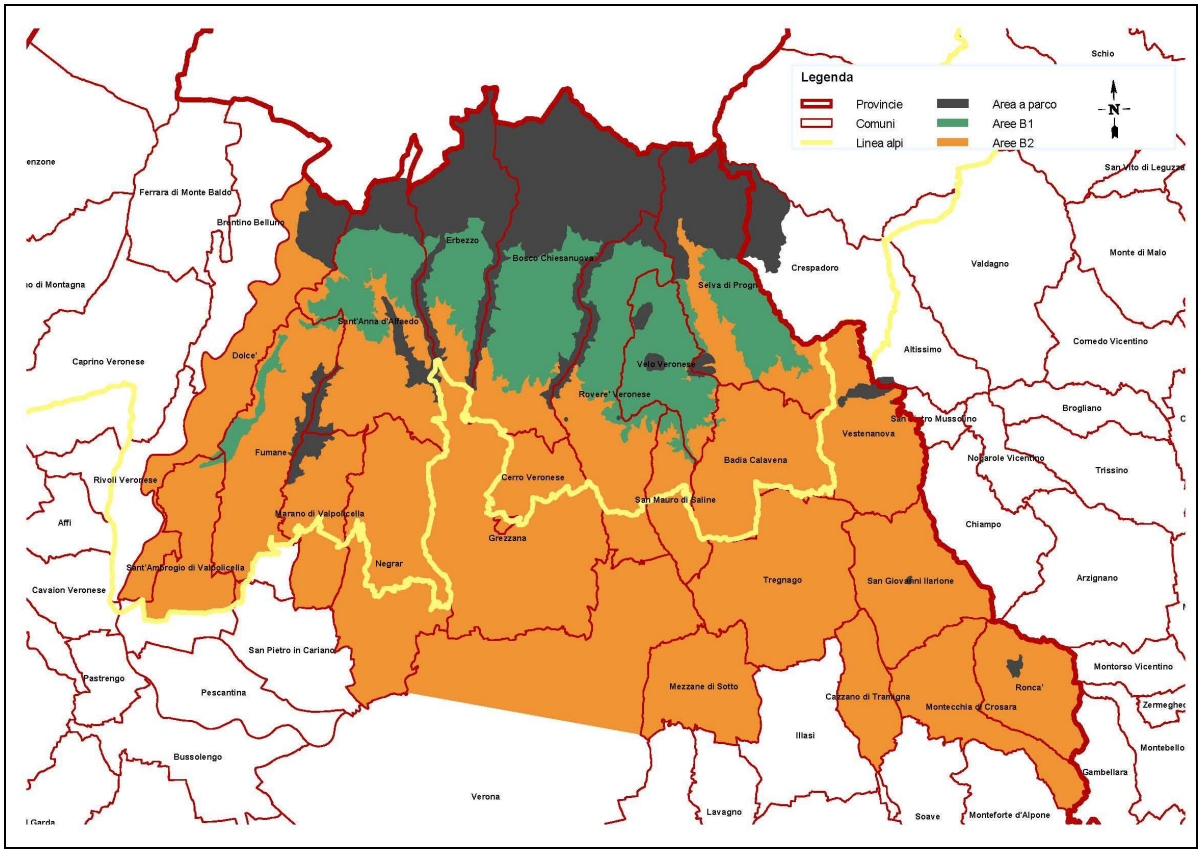

Fig 2: individuazione dell’Area B1 (in verde) e B2 (in arancione) dell’Unità di gestione “Lessinia”; in nero sono evidenziati i territori del Parco regionale della Lessinia. Il rimanente territorio dell’Unità digestione è individuato come Area A. I confini delle aree riportati in cartina sono indicativi; ai fini applicativi faranno fede le indicazioni provinciali sulla base dei dati descrittivi di cui sopra.

3. PIANI DI PRELIEVO

Nell'Unità gestionale "Baldo" l'obiettivo gestionale è rappresentato dall'eradicazione del cinghiale e pertanto l'unica forma di prelievo consentita è quella del controllo con le modalità stabilite dalla Provincia su parere dell'ISPRA. Ciò vale anche per le zone di pianura, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2088 del 3 agosto 2010. In tali territori il prelievo è pertanto indirizzato a rimuovere tutti gli esemplari senza distinzione di sesso e classe d'età.

Per quanto riguarda invece l'Unità di gestione "Lessinia", sono previsti specifici piani di abbattimento, sulla base delle densità stimate, che vanno ad interessare sia l'Area B1 ove è consentito solo il controllo, che l'Area B2 ove sono consentiti sia la caccia che il controllo.

Sulla base delle stime delle densità di cinghiali presenti nelle diverse tipologie ambientali vengono previsti contingenti di prelievo, distinti per classi d'età e sesso, che di seguito vengono illustrati.

In relazione alla densità stimata e alle condizioni ambientali presenti (e quindi agli obiettivi gestionali) è possibile fissare a priori i seguenti tassi di prelievo:

- 75-80%: nei territori soggetti a piano di controllo;
- 40-70%: nei territori soggetti a prelievo venatorio.

Nell'Area B1, in presenza di basse densità animali e nello stesso tempo in presenza di un territorio poco adatto alla specie (*"obiettivo: mantenimento di densità di popolazione al di sotto di una soglia di tolleranza, definita sulla base della dannosità")*, viene adottato un piano di abbattimento minimo pari al 70-80% della consistenza della popolazione. Per quanto riguarda l'Area B2 viene previsto un piano di abbattimento nell'ambito dell'attività venatoria pari al 40% della consistenza stimata della popolazione, da incrementare, eventualmente, fino al 70% della consistenza stimata attraverso il piano di controllo integrativo nelle zone maggiormente interessate da danni alle attività agricole, e comunque a seguito del monitoraggio della popolazione.

Sulla base delle stime delle densità di cinghiali presenti si evincono pertanto i seguenti quantitativi di prelievo:

- **Area B1**: <u>minimo</u> n. 170 capi/anno;
- **Area B2**: n. 800 capi/anno.

Il contingente assegnato alle due Aree dell'Unità di gestione "Lessinia" è suddiviso per classi di età con un prelievo a carico delle classi giovani (rossi e striati) pari al 50% del piano complessivo e il restante 50% a carico delle classi adulte (animali di età superiore all'anno; 20% maschi e 30% femmine).

Ricapitolando:

- **striati e rossi (aa di età <12 mesi)**: 50% del piano complessivo;
- **adulti (aa di età > 12 mesi)**: 50% del piano complessivo (20% maschi e 30% femmine);

Quindi:

- **Area B1**: non meno di 85 tra striati e rossi e non meno di 85 adulti (20% maschi e 30% femmine);
- **Area B2**: 400 tra striati e rossi e 400 adulti (di cui 160 maschi e 240 femmine).

Il contingente verrà successivamente ripartito dalla Provincia tra i Comprensori alpini, Ambiti territoriali di caccia n. 1 e 2 e Aziende faunistico venatorie, in modo da mantenere le proporzioni tra classi di età e di sesso per ciascuna sub-unità gestionale.

4. REGOLAMENTAZIONE DEL PRELIEVO

L'attività di controllo nelle diverse Aree delle Unità di gestione “Baldo” e “Lessinia” nonché nel territorio di pianura è regolamentata dalla Provincia di Verona su parere dell'ISPRA.

Per quanto riguarda, invece, l'attività venatoria al cinghiale valgono le seguenti disposizioni:

- *contigente prelavabile*: il numero di capi prelevabili, distinto per sesso e classe d'età, è stabilito dal presente documento sulla base di piano di prelievo selettivo (striati, rossi, adulti) sottoposto a parere ISPRA;
- *periodo di caccia*: a partire dall’approvazione da parte della Provincia di Verona delle direttive per il prelievo del cinghiale fino al 31 gennaio 2011;
- *giornate di caccia*: come da calendario venatorio regionale, integrato dalle direttive per il prelievo del cinghiale approvate dalla Provincia di Verona;
- *orario di caccia*: da un'ora prima del sorgere del sole ad un’ora dopo il tramonto ai sensi dell’articolo 18, comma 7, della legge n. 157/1992;
- *metodi di caccia ammessi*: all’aspetto da altana e girata. Sono vietate tutte le altre forme di prelievo, quali la cerca, la battuta e la braccata. Le disposizioni specifiche in ordine alle modalità di organizzazione e di svolgimento (con particolare riferimento all'assegnazione dei capi da abbattere, autorizzazione e registrazione delle uscite e dei capi abbattuti, analogamente a quanto avviene per il prelievo selettivo dei Cervidi e Bovidi) verranno stabilite dalla Provincia di Verona;
- *soggetti titolati al prelievo*: esclusivamente cacciatori in possesso della abilitazione alla caccia al cinghiale rilasciata dall’Amministrazione provinciale a seguito di apposita formazione e del superamento della relativa prova d’esame, o da altre Amministrazioni, previo riconoscimento da parte della Provincia di Verona secondo criteri dalla stessa previste, ammessi all’esercizio venatorio a qualunque titolo (socio o ospite) nei Comprensori alpini, A.T.C. o Aziende faunistico venatorie ove viene praticato il prelievo. Nel caso della girata è obbligatorio che sia il conduttore che il cane limiere siano in possesso della relativa e specifica abilitazione riconosciuta dalla Provincia, nonché, ai

fini di garantire la massima sicurezza durante le attività, che sia assicurata una formazione specifica dei cacciatori alle poste;

- *mezzi consentiti*: quelli previsti dall'articolo 13 della legge n. 157/92. La Provincia, in relazione ai diversi metodi di caccia praticati, anche al fine di assicurare la massima sicurezza degli operatori e non, può stabilire specifiche disposizioni più restrittive;
- *ulteriori disposizioni*: ogni capo abbattuto con la tecnica dell'aspetto da altana va segnato sul tesserino venatorio nell'apposito spazio. La segnatura dei capi abbattuti nell'ambito delle girate viene fatta sul tesserino di chi ha materialmente abbattuto il capo, oltre che sulla scheda di girata che andrà compilata secondo le direttive provinciali. Per ogni capo abbattuto dovranno essere altresì rilevati i principali dati biologici e biometrici su apposita scheda e secondo le disposizioni di cui alle direttive provinciali, per la ricostruzione delle dinamiche di popolazione ai fini della pianificazione successiva. Gli istituti pubblici e privati (Aziende faunistico-venatorie) di gestione faunistico-venatoria sono responsabili della rendicontazione dell'attività svolta nell'ambito del territorio di propria competenza.

5. TRATTAMENTO E DESTINAZIONE DELLE CARCASSE

Il trattamento delle carcasse di cinghiale deve obbedire alle disposizioni di cui alle DGR n. 2560 del 16 settembre 2008 e n. 2305 del 28 luglio 2009 relative ai controlli sanitari per le carni di selvaggina selvatica abbattuta (ivi compresi i controlli per la ricerca delle Trichine).

Per quanto concerne la destinazione delle carcasse, i capi prelevati nell'ambito dei piani di controllo "appartengono" all'Amministrazione provinciale, che ne dispone previo invio ad un Centro riconosciuto di lavorazione della selvaggina per essere sottoposte ad ispezione sanitaria con le modalità previste dal Regolamento (CE) 854/2004 e, se riconosciute sane, sottoposte a bollatura sanitaria, ai sensi della DGR 2305/2009.

I capi prelevati nell'ambito dell'attività venatoria appartengono a chi li ha cacciati, che, ai sensi della DGR 2305/2009, può disporne come segue:

- autoconsumo da parte del cacciatore, senza obbligo di preventivo invio della carcassa ad un Centro riconosciuto di lavorazione della selvaggina;
- cessione (di un solo capo/anno) a terzi, senza obbligo di preventivo invio della carcassa ad un Centro riconosciuto di lavorazione della selvaggina (con obbligo di tracciabilità documentata);
- cessione anche a titolo oneroso (vendita) a terzi, previo invio della carcassa ad un Centro riconosciuto di lavorazione della selvaggina per essere sottoposta ad ispezione sanitaria con le modalità previste dal Regolamento (CE) 854/2004 e, se riconosciute sane, sottoposte a bollatura sanitaria, ai sensi della DGR 2305/2009.